REGOLAMENTO

PEL CONSIGLIO GENERALE

DI

PUBBLICA ISTRUZIONE

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

Digitized by Google

MINISTERO

E

REAL SEGRETERIA DI STATO

degli Affari Ecclesiastici

e dell' Istruzione Pubblica

2.° RIPARTIMENTO

1.° Carica

N° 737

Avendo rassegnato a S. M., in esecuzione dell'articolo quinto del Real Decreto del 28 Giugno 1849, il regolamento che in esso si cenna pel Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, redatto sulle basi dell' altro Real Decreto del 12 Settembre 1822, la M. S., nel Consiglio Ordinario di Stato del 10 di Aprile corrente in Caserta, si è degnato di approvarlo.

Nel Real Nome io quindi lo ne do partecipazione per l'effetto di risulta, inviandole all' uopo un esemplare da me firmato del regolamento suddetto.

Napoli li 13 Aprile 1850.

Firmato — Troja

Signor Presidente interino del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

Pel Consiglio Generale di Pubblica Istruzione a norma dell'Articolo 5.° del Real Decreto de' 28 Giugno 1849, redatto sulle basi del Real Decreto del 12 Settembre 1822.

Articolo 1.°—Il Presidente del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione in dipendenza del Ministero è la prima autorità nel ramo della Pubblica Istruzione. Egli è incaricato di dirigere la Reale Università degli Studi e sue dipendenze, i Licei e Collegi, le Scuole primarie di ambo i sessi, le Scuole secondarie, gl' Istituti, le Scuole private, e quanto altro concerne la educazione e l' Istruzione Pubblica, salvo la parte che per disposizione di Leggi, o a norma del presente Regolamento prende in tali attribuzioni il Consiglio Generale di Pubblica Istruzione.

Articolo 2.°—Sono alla sua immediata dipendenza il Segretario Generale e gli Uffizî della Segreteria.

Articolo 3.° — Convocherà il Consiglio Generale in cinque tornate al mese, salvo una o più tornate straordinarie che potranno occorrere per affari urgentissimi.

Digitized by Google

Articolo 4.° — Terrà in suo nome la corrispondenza per tutti gli affari, tanto di sua particolar pertinenza, che di quelli deliberati in Consiglio.

Articolo 5.° — Darà le opportune disposizioni per quanto è a praticarsi in occasione delle adunanze concernente la Pubblica Istruzione, e sì in questa che in qualsiasi funzione prenderà sempre il primo posto, seguendolo gradatamente i Membri del Consiglio Generale, il Rettore della Regia Università, i Decani ed i Professori.

Articolo 6.° — Presteranno nelle sue mani il giuramento di fedeltà ed adempimento de' proprî doveri tutti gl'Impiegati della Pubblica Istruzione esistenti in Napoli nel tempo della loro nomina.

Articolo 7.° — Il Presidente proporrà tutti gl'Impiegati per la Regia Università degli Studî e per le sue dipendenze, udito prima i rispettivi Rettori; proporrà anche quelli de' Licei e Collegi e Scuole del Regno, quando per la loro nomina non si esige il concorso. Per le nomine dei Professori della Regia Università, Sostituti, Aggiunti, Direttori de' Gabinetti si starà al disposto delle Leggi. I facchini ed Inservienti della Regia Università, Cliniche, Gabinetti, e Scuole primarie saranno di nomina del Presidente.

Articolo 8.° — Il Presidente disporrà i pagamenti degli Stati Discussi della Regia Università e sue dipendenze, senza eccedere le somme de' rispettivi articoli e senza invertirli, bisognando per la inversione od eccesso l' autorizzazione Ministeriale.

Articolo 9.° — In casi urgenti, e nel silenzio o

dubbio delle Leggi e Regolamenti, darà le provvidenze che il bisogno richiede, le quali saranno provvisoriamente eseguite fino a che giungeranno le risoluzioni del Ministro pel rapporto, che all' uopo gli dirigerà contemporaneamente.

Articolo 10.° — È facoltato il Presidente a spedire nelle Province uomini scelti, ne' quali maggiormente fida, onde esaminare lo stato della Pubblica Istruzione, e questi terranno un giornale di ciò che praticano in ciascun giorno, e nel restituirsi in Napoli, terminata la commissione, lo esibiranno al Presidente diunita al rapporto delle loro osservazioni.

Quindi sui certificati del Presidente verranno loro liberate le indennità di viaggio dal fondo comune provinciale, con ordinativi del Ministero, sino alla concorrenza di annui duc. 300, da non doversi oltrepassare menomamente.

Articolo 11.° — Per ciò che concerne la Regia Università degli Studî, le Cliniche, i Gabinetti, l'Orto Botanico e sue dipendenze, non che il Real Liceo del Salvatore, Collegi, Scuole, Pensionati tanto Regi che per conto privato, esistenti in Napoli, l' ispezione ne è propria del Presidente, il quale o direttamente o per mezzo di persone di sua fiducia verificherà se vi s' introducono abusi, e se l' istruzione religiosa, morale e letteraria vi progredisce, ed in ogni trimestre di tutto informerà il Consiglio Generale per provvedere all' occorrente.

Gl' individui componenti il Consiglio potranno ricevere dal Presidente, ove per le altre loro occupazioni

Digitized by Google

possono eseguirlo, l' incarico di coadiuvarlo in qualche parte della suddetta ispezione.

Articolo 12.° — A norma del Real Rescritto dei 19 Agosto 1833, partecipato il dì 11 seguente mese di Settembre, presiederà la Commissione addetta alla revisione de' Libri, che pervengono dall' Estero, ed accorderà i permessi della stampa e pubblicazione dei Libri nuovi pei quali si cerca la revisione, giusta le Leggi in vigore, dietro l'avviso de' Revisori che eligerà.

Articolo 13.° — Il Presidente potrà accordare agl' Impiegati per convenienti motivi il congedo fino a giorni 29.

Articolo 14.° — Il Presidente potrà disporre la ritenuta sul soldo da 2 giorni fino ad un mese per gl' Impiegati che senza legittima causa abbandoneranno il loro posto, e per quelli i quali o si renderanno oscitanti nel servizio, o commetteranno insubordinazioni, uditi prima i rispettivi Rettori.

Articolo 15.° — Ove le mancanze sieno più gravi, provocherà la loro destituzione o traslocazione.

Articolo 16.° — Gl' Impiegati di nomina del Presidente potranno da esso esser traslocati e destituiti. Per gli altri ne farà dettagliato rapporto al Ministero per ottenerne l' approvazione Sovrana.

Articolo 17.° — Il Presidente determinerà l' uso e la destinazione del locale della Regia Università e della Pubblica Istruzione pel servizio pubblico.

Articolo 18.° — Il Consiglio Generale per tutti gl' Impieghi, pei quali occorre l' esame dello scibile, discuterà gli scritti disposti dal Presidente.

Digitized by Google

Articolo 19.° — Quando per gl' Impieghi occorre il Concorso, il Consiglio s'incaricherà di eseguire quanto sarà disposto dal Regolamento particolare dei Concorsi, onde discutere e deliberare sulla proposta dell' aspirante più meritevole.

Articolo 20.° — Esaminerà tutti gli Stati Discussi degli Stabilimenti di Pubblica Istruzione per spedirsi all' approvazione del Ministero con le sue osservazioni.

Articolo 21.° — Esaminerà tutte le produzioni letterarie destinate allo insegnamento, sul merito delle quali è chiamato a dare il suo avviso, dandone alla fine dell' anno un giudizio anche comparativo.

Articolo 22.° — Esaminerà inoltre quanto altro verrà rimesso dal Ministero, o per ordine Sovrano alla discussione di esso, e ne darà ragionato parere.

Articolo 23.° — Il Consiglio potrà proporre qualunque miglioramento relativamente alla Pubblica Istruzione. A tale uopo si compilerà a cura del Segretario Generale, un pieno riassunto di tutte le vigenti Leggi e disposizioni, le copie del quale saranno distribuiti ai Consiglieri, perchè i medesimi sieno in grado di discutere tutti i cangiamenti che crederanno opportuni, e dopo la discussione se ne farà analogo rapporto a S. E.

Articolo 24.° — Il Consiglio, per deliberare, deve esser composto almeno di due terzi de' Votanti; la deliberazione è nella maggioranza de' voti. Ed in caso di parità il voto del Presidente è preponderante, e decide la controversia.

Articolo 25.° — Gli Affari che il Consiglio dovrà esaminare saranno proposti dal Segretario Generale del

Digitized by Google

Consiglio sui riassunti portati in quadernetto redatto anticipatamente, ed accompagnato dal corrispondente incartamento perchè possa all' uopo osservarsi. Il Segretario stesso noterà la deliberazione di ciascuna tornata tanto sul detto quadernetto, che sui correlativi incartamenti. Le deliberazioni medesime poi si passeranno sul registro per essere lette nella posteriore tornata, e segnate da' Membri intervenuti.

Articolo 26.° — In fine di ciascun anno il Segretario Generale presenterà un rapporto sullo Stato della Pubblica Istruzione del Regno, e sui progressi ottenuti in tutti gli Stabilimenti di sua dipendenza, che sarà discusso in Consiglio.

Articolo 27.° — Il Segretario ha il voto nelle deliberazioni del Consiglio, ed apporrà la sua firma ai rapporti per gli Affari risoluti in Consiglio, che s' inviano a S. E. il Ministro.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici e dell' Istruzione Pubblica.

Firmato — **TROJA**.

VA1
1513069

Digitized by Google